



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 075 del 24.05.2010

OGGETTO: Resistenza in giudizio da parte del Comune di Greve in Chianti contro ricorso al Presidente della Repubblica della Sig.ra Bucciarelli Tecla per annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 317 del 16/11/2009.

L'anno duemiladieci e questo dì ventiquattro del mese di maggio alle ore 16,00 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Assente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assente N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. F. Marziali Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, per poter deliberare dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il ricorso avanti al Presidente della Repubblica contro il Comune di Greve in Chianti (prot.n. 6567 del 22/03/2010) promosso dalla Sig.ra Bucciarelli Tecla, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Comini, per annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 317 del 16/11/2009, relativamente all'immobile ubicato nella frazione di Lucolena in loc. Cicali;

Visto che tra le mansioni attribuite al Servizio 1, da ultimo con delibera G.C. n. 42 del 30.03.2010, figura il coordinamento dell'attività di rappresentanza e difesa del Comune nel contenzioso amministrativo, civile e penale, seguita poi specificatamente e direttamente da ciascun servizio, per quanto di competenza;

Dato atto che questa Giunta Comunale intende attribuire al Servizio Amministrativo la predisposizione della proposta di delibera di costituzione/resistenza in giudizio, previa stesura di dettagliata e motivata relazione tecnica-amministrativa da parte del Responsabile del Servizio competente, interessato direttamente dal ricorso;

Vista la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio, Arch. Mila Falciani, in data 21.05.2010 (prot. n. 12188), allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia la regolarità procedurale e di tutti atti compiuti e si richiede di resistere in giudizio contro il ricorso in oggetto, sussistendo fondate ragioni per resistere a quanto vantato dalla ricorrente;

Considerato che questa Amministrazione Comunale esprime con il presente atto deliberativo l'indirizzo di massima di applicare rigidamente l'art. 91 c.p.c. e cioè di non procedere alla compensazione delle spese legali derivanti dal giudizio tra le parti, dando mandato al responsabile del Servizio competente di informare il legale di fiducia, che verrà dallo stesso nominato, di tale indirizzo dell'Amministrazione Comunale inerente le spese della lite;

Vista la copertura assicurativa legale dell'Ente, fornita dalla polizza di Tutela Giudiziaria, contratta da questa Amministrazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

1. di resistere in giudizio al ricorso avanti al Presidente della Repubblica contro il Comune di Greve in Chianti (prot.n. 6567 del 22/03/2010) promosso dalla Sig.ra Bucciarelli Tecla, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Comini, per annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 317 del 16/11/2009, relativamente all'immobile ubicato nella frazione di Lucolena in loc. Cicali, come risulta dalla relazione allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Servizio Sviluppo del Territorio, competente per materia, il compimento di tutti gli atti necessari al conferimento dell'incarico e all'assistenza tecnica al legale incaricato della



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

difesa del Comune di Greve in Chianti, informando lo stesso dell'indirizzo di massima dell'Amministrazione Comunale di applicare rigidamente l'art. 91 c.p.c. e cioè di non procedere alla compensazione delle spese legali derivanti dal giudizio tra le parti;

3. di dare atto che l'incarico è comprensivo di ogni facoltà, compresa quella di proporre eventuale appello;

4. di autorizzare il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al predetto professionista;

5. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Economato che provvederà ad aprire il sinistro presso la Compagnia Assicurazioni, usufruendo della copertura assicurativa dell'Ente.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SA.F/sa.f



Prot. 12188

Greve in Chianti, lì 21/05/2010

SPETT.LE SEGRETERIA DEL SINDACO
SEDE

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEDE

CONSEGNATA A MANO

Oggetto: Resistenza in giudizio da parte del Comune di Greve in Chianti contro Ricorso Presidente della Repubblica della Sig.ra Bucciarelli Tecla per l'annullamento dell'Ordinanza di demolizione n. 317 del 16/11/2009;

Visto il Ricorso avanti al Presidente della Repubblica contro questo ente, notificato presso il Comune al protocollo 6567 del 22/03/2010, promosso dalla Sig.ra Tecla Bucciarelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Comini del foro di Firenze.

Rilevato che il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento della Ordinanza di Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 317 del 16/11/2009, relativamente all'immobile ubicato in Fraz. Lucolena, Loc. Cicali, Concessione Edilizia n. 108/97, Busta 286/97.

Considerato che le motivazioni adottate dal legale della Sig.ra Bucciarelli:

1. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1 della legge 241/1990" non risulta a nostro avviso congruente in quanto nell'enunciato dell'avvio del procedimento prot. 22309 del 08/10/2009, notificato alla Sig.ra Bucciarelli in data 10/10/2009 e della Ordinanza di Demolizione e Ripristino n. 317 del 16/11/2009, notificata alla Sig.ra Bucciarelli in data 30/11/2009, risultano chiaramente indicati gli estremi di legge e le motivazioni per i quali venivano adottati i provvedimenti. Si specifica inoltre che nei tempi tecnici indicati nei procedimenti (trenta giorni indicati nell'avvio del procedimento che centoventi giorni indicati nella Ordinanza di Demolizione), questa amministrazione non ha ricevuto richieste scritte di chiarimenti né da parte della Sig.ra Bucciarelli e né da parte di suoi tecnici o legali;
2. "Eccesso di potere ex art. 21 octies, comma 1, L.241/1990 per difetto di istruttoria" non risulta a nostro avviso congruente in quanto nell'applicazione dei disposti dell'art. 139, l'unica alternativa alla demolizione delle opere, risulta l'applicazione della sanzione pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, qualora sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio tecnico



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Sia in sede di sopralluogo che in sede di avvio del procedimento, non sono emersi elementi che portassero ad ipotizzare che tali condizioni ricorressero;

3. "Eccesso di potere ex art. 21 octies, comma 1, L.241/1990 per travisamento dei fatti" non risulta a nostro avviso congruente, in quanto l'Ordinanza di demolizione è stata emessa in quanto la scala e le tramezzature interne, non risultavano conformi con quanto oggetto della concessione edilizia depositata in Comune, il fatto che le opere fossero state depositate al Genio Civile non concorre a determinarne la congruità ai fini del Permesso di Costruire;

Si richiede per la tutela degli interessi e diritti di questo Comune di costituirsi in giudizio in opposizione al ricorso in oggetto in quanto sussistono fondate ragioni per resistere a quanto vantato dai ricorrenti per il fatto che l'insieme degli atti che hanno comportato l'Ordinanza di Demolizione sono rispettose delle procedure e delle normative presenti in materia.

Redattore Geom. Nicola Neri

Il Responsabile del Servizio
Sviluppo del Territorio
F.to Arch. Mila Falciani